

Concilio Vaticano II

Decreto Perfectae caritatis, 11

1. Gli Istituti Secolari, pur non essendo Istituti religiosi, tuttavia comportano una vera e completa professione dei consigli evangelici nel secolo, riconosciuta dalla Chiesa. Tale professione agli uomini e alle donne, ai laici e ai chierici che vivono nel secolo, conferisce una consacrazione. Perciò essi anzitutto intendano darsi totalmente a Dio nella perfetta carità, e gli Istituti stessi conservino la loro propria particolare fisionomia, cioè quella secolare, per essere in grado di esercitare efficacemente e dovunque il loro apostolato nella vita secolare e a partire dalla vita secolare che è il fine specifico per il quale sono sorti.

2. Tuttavia sappiano che non potranno assolvere un compito così importante, se i loro membri non riceveranno una tale formazione nelle cose divine e umane da diventare realmente fermento nel mondo destinato a dare vigore e incremento al Corpo di Cristo. I superiori perciò seriamente procurino di dare ai loro sudditi una istruzione specialmente spirituale e di sviluppare ulteriormente la loro formazione.

Decreto Ad gentes, 40

3. Poiché, infine, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, si sviluppano sempre più nella Chiesa gli Istituti Secolari, è chiaro che la loro opera, guidata dall'autorità del Vescovo, può riuscire sotto diversi aspetti utilissima nelle missioni, come segno di dedizione totale alla evangelizzazione del mondo.